

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via Garibaldi, 9
Tel. 02/972386.1 Fax 02/97238624
PEC: comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.)
2021 - 2022 - 2023**

***“Piano per la buona
amministrazione”***

LEGENDA:

Aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190 e suo adeguamento:

- al d.lgs. 25/05/2016, n. 97 a oggetto *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- al d.lgs. 19/04/2017, n. 56 a oggetto *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* che, nel modificare l'art. 217, comma 1, lett. ii) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ha conseguentemente disposto (con l'art. 129, comma 1, lett. h)) l'abrogazione della lett. f-bis) dell'art. 1, comma 2;
- *al P.N.A. approvato con deliberazione dell’A.N.A.C. 03/08/2016, n. 831, recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- al relativo e successivo aggiornamento approvato con deliberazione dell’A.N.A.C. 21/11/2018, n.1074 a oggetto *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”* – P.N.A.;
- al relativo e successivo aggiornamento approvato con deliberazione dell’A.N.A.C. 13/11/2019, n. 1064 a oggetto *“Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”* – P.N.A.;
- al comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020, ai sensi del quale *“tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l’Autorità metterà a disposizione, entro l’11 dicembre prossimo, l’apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Restano valide le Relazioni già pubblicate. Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021)*

il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023”.

Premessa generale di inquadramento

- 1) Definizione ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**
- 2) Un piano per la “buona amministrazione”**
- 3) Gli obiettivi proposti nel DUP**
- 4) Definizioni: corruzione, rischio da corruzione, gestione del rischio, evento e processo.**
- 5) Rischio da corruzione, *risk management* e gestione del rischio**
- 6) I pilastri dell’attuazione delle misure di contrasto alla corruzione**
- 7) Contenuti del Piano Triennale di gestione professionale del rischio da corruzione**
- 8) Processo di gestione del rischio.**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I

OGGETTO DEL PIANO

Art. 1 – Finalità e contenuti del Piano

Art. 2 - Riferimenti normativi

Art. 3 - Approvazione del PTPC e aggiornamento annuale

CAPO II

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 4 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione – poteri e compiti

Art. 5 – Altri soggetti destinati alla prevenzione e loro compiti

Art. 6 - Atti organizzativi del R.P.C.

CAPO III
PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

Art. 7 - Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio PTPCT 2021

TITOLO II - LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
CAPO I
CONTENUTI DEL PIANO

Fase 1	L'analisi del contesto
Fase 2	La mappatura dei processi e l'individuazione delle aree di rischio
Fase 3	La valutazione del rischio
Fase 4	Il trattamento del rischio
Azione A	Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio
Azione B	La trasparenza e la tutela della riservatezza
Azione C	La formazione del personale
Azione D	Codice di comportamento e mappatura dei doveri di comportamento
Azione E	Le previsioni per le società e gli enti di diritto privato partecipati e controllati
Azione F	L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione
Azione G	Le direttive
Azione H	Svolgimento di incarichi d'ufficio ed incarichi extra-istituzionali.
Azione I	Le segnalazioni da parte del personale (c.d. whistleblower) e le connesse tutele
Azione J	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse
Azione K	Attività successiva alla cessazione del servizio (<i>pantouflage</i>)
Azione L	Misure antiriciclaggio
Azione M	L'organizzazione del lavoro

Fase 5 Il controllo sull'attuazione del piano

Art. 8- Responsabilità e sanzioni

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali e allegati

Premessa generale di inquadramento

L'ordinamento normativo italiano, in attuazione delle Convenzioni Internazionali contro la corruzione, in particolare la **Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 19.12.2003** (*United Nations Convention Against Corruption*) e la **Convenzione OCSE** contro la Corruzione del 17.12.1997 (*Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*), con l'approvazione della c.d. legge Severino, ossia la Legge n. 190 del 2012, si è orientato verso un sistema di prevenzione della corruzione fondato, a livello centrale, sul Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) adottato dall' Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e, a livello decentrato, di ogni singola Amministrazione, sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.).

Il Piano Nazionale Anticorruzione contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e **costituisce atto generale di indirizzo** per le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa (società private in controllo pubblico e destinatari dell'attività della pubblica amministrazione), fornendo il supporto per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura dei P.T.P.C.T.

Il P.N.A., quindi, è una guida per le Amministrazioni nell'adozione di effettive e concrete misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni eccessivamente uniformi ed unificate, che svilirebbero le caratteristiche peculiari delle diverse realtà organizzative, compromettendone l'efficacia; infatti le misure di prevenzione della corruzione sono tanto più efficaci, quanto più strettamente connesse con il contesto esterno ed interno di ogni singola amministrazione.

Il Documento della Camera dei Deputati del 18 giugno 2018 in tema di *Prevenzione della Corruzione e ANAC*¹ precisa “*I piani delle singole amministrazioni devono individuare le attività a maggior rischio corruttivo e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. Oltre a ciò, i piani triennali di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 97/2016, contengono la definizione delle misure per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, ossia le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33 del 2013)*”.

¹ Il Documento del Servizio Studi XVIII emesso a seguito di Relazione ANAC del 14.06.2018 è consultabile al seguente link: <http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1114782.pdf>

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) costituisce il documento programmatico adottato dal Comune di Santo Stefano Ticino in attuazione della legge 06/11/2012, n. 190 modificato in parte qua dal d.lgs. 25/06/2016, n. 97, e, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con deliberazione A.N.A.C. 03/08/2016, n. 831, recante “Determinazione di approvazione definitiva del piano nazionale anticorruzione”, aggiornato con la deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, ad oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, e della deliberazione A.N.A.C. 13/11/2019, n.1064 a oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

Il Comune di Santo stefano Ticino, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative rivolte al raggiungimento dei fini istituzionali, adotta e sviluppa un sistema di gestione dei fenomeni corruttivi, facendo riferimento alla normativa e alle indicazioni contenute nel P.N.A. in cui, tra l’altro, si indica la necessità di un maggior coinvolgimento degli organi di governo, anche al fine di assegnare maggior qualità al P.T.P.C.

Il Piano ha lo scopo di individuare le misure atte a prevenire ogni possibile episodio corruttivo all’interno dei propri uffici e servizi e di identificare gli attori di tale attività di gestione professionale cui spetterà il compito di monitorare i processi più “sensibili” e maggiormente esposti a rischio di comportamenti illeciti mediante il coinvolgimento delle P.O e, a cascata, di tutto il personale del Comune, utilizzando gli strumenti che esso mette in campo.

Nell’ambito di tale processo, il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) è, *in primis*, di conferire maggiore incisività a ogni misura idonea al raggiungimento dello scopo.

Ulteriore scopo del Piano è garantire il suo raccordo con tutti gli altri strumenti di programmazione e, in particolare, con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del Comune di Santo Stefano Ticino, nel quale gli obiettivi di prevenzione della corruzione sono valorizzati quali obiettivi di prodotto anche ai fini della corresponsione della parte variabile della retribuzione del personale.

Il P.T.P.C. dovrà diventare lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione comunale definisce la propria strategia di gestione del fenomeno corruttivo ovvero, successivamente all’analisi dei processi e valutazione del rischio, all’individuazione e all’attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

L’adozione del P.T.P.C., nel concreto, costituisce quindi per il Comune di Santo Stefano Ticino un’importante occasione per l’affermazione del “*buon amministrare*” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità, ai diversi livelli di responsabilità, anche attraverso la

formazione, grazie anche al coinvolgimento in particolare delle P.O. che si misurano sul campo quotidianamente nelle attività delle cosiddette aree a rischio.

Il P.T.P.C., in particolare, individua le iniziative e le attività di prevenzione anche attraverso una consolidata attenzione al monitoraggio delle azioni inserite al suo interno, indicando tempi, modalità e responsabilità al fine di verificarne costantemente l'attuazione, mediante un processo di attuazione sorvegliata e continuativa nel tempo ed un costante coordinamento con le P.O. al fine di valutare l'andamento e l'effettiva attuazione delle misure generali e specifiche allegato al presente Piano.

Con l'approvazione del P.N.A. prende quindi concretamente avvio la fase di prevenzione della corruzione a livello decentrato, mediante la predisposizione di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività in ciascuna amministrazione attraverso l'adozione del P.T.P.C.T., che è soggetto ad aggiornamento anche in corso dell'anno, al verificarsi di cambiamenti o di eventi che necessitano il suo adeguamento.

Il P.T.P.C.T. ha le seguenti caratteristiche:

- È obbligatorio: la mancata approvazione espone l'amministrazione all'applicazione di sanzioni da parte di A.N.A.C. e comporta per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.T.) onerose responsabilità;
- Ha un contenuto in parte vincolato: gli elementi minimi che deve includere sono indicati dalla Legge n. 190 del 2012, dalla normativa di attuazione e dal P.N.A.

I Piani Triennali, oltre ad individuare delle aree ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, si caratterizzano per l'analisi:

- del contesto esterno, ossia il rischio di corruzione con riguardo al territorio,
- del contesto interno, prendendo a parametro la struttura organizzativa dell'Ente, il personale e la sua classificazione.

Il P.T.P.C.T. è, in ultima analisi, un documento di natura programmatica, a cui adozione costituisce adempimento di obbligo normativo introdotto con la Legge n. 190 del 2012 ed, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, del medesimo testo di legge, deve essere tenuto conto dei seguenti fattori:

- modifiche e/o integrazioni della disciplina normativa in materia di anticorruzione;
- modifiche e/o integrazioni dell'assetto organizzativo dell'Ente;

- l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del Piano.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2022/2023 si basa sulle realizzazioni del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in acronimo: P.T.P.C.) 2020/2021/2022 e ne costituisce il naturale proseguimento e implementazione, in quanto strumento di gestione professionale del rischio “a scorrimento”. In particolare, esso ne conferma l’impianto normativo e l’intera struttura.

Il presente Piano tiene conto della messa in esercizio, delle risultanze derivanti dal puntuale monitoraggio delle misure di contrasto previste e attuate nel 2020, della relazione finale e conclusiva sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione pubblicata nel sito istituzionale del Comune – apposita sezione Amministrazione trasparente nonché delle indicazioni di ANAC degli ultimi anni, con particolare riferimento al “*Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”, approvato con sua deliberazione 03/08/2016, n. 831, che prevede specifiche novità in materia di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e rafforza il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) quali soggetti titolari della predisposizione e proposta del P.T.P.C. all'organo di governo, ossia, ai fini che qui interessano, alla Giunta comunale.

I contenuti della parte generale del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con deliberazione 13/11/2019, n. 1064, sono orientati a rivedere, consolidare e integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo.

ANAC afferma espressamente che “*il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo*”.

Il P.T.P.C. 2021/2022/2023 conferma e valorizza il coinvolgimento del NDV cui sono state attribuite funzioni sempre più rilevanti nel sistema di gestione della *performance*, della trasparenza e della coerenza tra misure di gestione professionale del rischio da corruzione (impropriamente definite “misure anticorruzione”) e misure di miglioramento della funzionalità e dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

1) Definizione ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il P.T.P.C.T. è l'ultimo anello della catena di prevenzione della corruzione chiamato a dare organicità ad un quadro normativo complesso e fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio stesso.

Il P.T.P.C.T. è uno strumento che contiene le misure concrete per la prevenzione della corruzione, con indicazione specifica delle aree di rischio, dei rischi specifici, degli accorgimenti da adottare a livello pratico, adeguati alle caratteristiche peculiari di ogni amministrazione, delle misure da implementare, in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, individuando i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e i tempi, per prevenire concretamente ed efficacemente i fenomeni corruttivi. Gli obiettivi del Piano sono:

- la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- l'aumento della capacità di scoprire i casi di corruzione;
- la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Piano, quale strumento di carattere organizzativo - programmatico, si prefigge di realizzare le finalità sopra delineate attraverso:

- a) l'individuazione delle attività dell'Ente, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) la previsione, per le attività a rischio, di meccanismi di annullamento o mitigazione del rischio di corruzione, nonché di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile anticorruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
- d) il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con i dirigenti e i dipendenti dell'Ente;

2) Un piano per la “buona amministrazione”

In relazione allo stato di attuazione del Piano 2020-2022, il RPCT ha inteso mantenere una **impostazione “positiva”**, quale **Piano per la “buona amministrazione”** finalizzato alla riaffermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e in via residuale quale strumento sanzionatorio dei comportamenti difformi.

Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza. Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace è basilare la formazione della cultura della legalità.

Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di **riaffermare la buona amministrazione** e, di conseguenza, di prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che riafferma i principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche **la fiducia di cittadini e imprese** nei suoi confronti.


Il Piano svolge, quindi, la funzione di orientare i comportamenti organizzativi dell’ente, in un’ottica non di mero adempimento ma positiva, perseguendo le seguenti finalità:

- riaffermare il principio costituzionale della “buona amministrazione” (buon andamento e imparzialità);
- creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi. L’intento è quello di mantenere alta l’attenzione di tutto il personale su questi temi, affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano al lavoro all’interno del proprio ente e, conseguentemente, al miglioramento del piano;
- recuperare la fiducia di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione cercando al tempo stesso di raggiungere i più alti livelli possibili di economicità, efficacia ed efficienza nel perseguimento del pubblico interesse quale fine ultimo degli enti pubblici.;
- contribuire alla crescita economica e sociale del territorio e del paese;

Per attuare questa strategia è necessario che la stessa trovi un efficace collegamento con il sistema di programmazione, con il sistema dei controlli, con gli obblighi di trasparenza e di comunicazione e con tutti gli strumenti di programmazione, quali ad esempio il DUP ed il PEG, nell’ottica di creare un sistema di amministrazione volto all’adozione di procedure e comportamenti virtuosi che possano scoraggiare e prevenire attività illegittime o illecite,

migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune di Santo Stefano Ticino.

Per il periodo di riferimento temporale del presente Piano, e in coerenza con quelli del PNA il Comune di Santo Stefano Ticino si intende proseguire a perseguire i seguenti obiettivi strategici:



La strategia per la prevenzione efficace del rischio corruzione deve essere improntata ai principi di risk management individuati dalla norma tecnica UNI-ISO 31000:2010.

Uno dei principali obiettivi che ci si propone con il nuovo P.T.P.C.T., stante la necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del R.P.C.T, è la costituzione del gruppo di lavoro referenti Anticorruzione reso evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al R.P.C.T. dal D.Lgs. n. 97 del 2016 e smi. Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo" finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

3) Gli obiettivi proposti nel DUP

L'RPCT ritiene fondamentale mantenere un raccordo costante con il Documento Unico di Programmazione. A tal proposito, oltre al richiamo alla Sezione Strategica, si è proposto l'inserimento nel DUP di obiettivi generali dedicati proprio all'azione di prevenzione della corruzione.

4) Definizioni: corruzione, rischio da corruzione, gestione del rischio, evento e processo.

CORRUZIONE sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in **comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.**

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “*condotte di natura corruttiva*”.

Fermo restando il fatto che all'interno della Legge 190/2012 non c'è una vera e propria definizione precisa e puntuale della corruzione, L'ANAC, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “*La rotazione straordinaria*”), ha considerato come “*condotte di natura corruttiva*” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

RISCHIO: effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi, che sono intesi:

- come condotte che costituiscono fattispecie penalmente rilevanti: la L. n. 190 del 6.11.2012, infatti, ha riformato l'intero assetto dei reati di corruzione previsti dal nostro ordinamento (artt. 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322), attraverso l'introduzione di una fattispecie generale di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e del reato di induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 *quater*).
- come comportamenti scorretti, non costituenti reato, in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati, ma che inquinano dall'eterno l'azione amministrativa.

La legge n. 190 del 2012 individua le aree di rischio all'interno dell'organizzazione e dell'azione della Pubblica Amministrazione, in cui è più elevato il pericolo di corruzione i così detti ambiti obbligatori:

- Reclutamento (attraverso concorsi pubblici e prove selettive) e progressione del personale.
- Affidamento di lavori, servizi e forniture con riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, quali i procedimenti di autorizzazione e concessione.
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, quali La concessione e l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.

Ogni ente individua ambiti ulteriori a seconda dei procedimenti e delle attività svolte.

EVENTO: è il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente;

GESTIONE DEL RISCHIO: si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio. È lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

PROCESSO: è l'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

È da tempo acquisito che un efficace contrasto alla corruzione richiede una politica integrata, volta al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo ed alla contestuale introduzione di strumenti di prevenzione idonei ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. Sul piano quantitativo, emerge come il fenomeno corruttivo sia divenuto ormai un fenomeno a larghissima diffusione e non più episodico. Lo strumento idoneo e più efficace, perché strettamente legato al contesto in cui opera concretamente la P.A. è il P.T.P.C.T., che svolge, quindi, la funzione di ridurre il rischio corruttivo attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza.

5) Rischio da corruzione, *risk management* e gestione del rischio

Si ritiene utile riprendere e ribadire, nel perseguimento degli obiettivi del presente piano, alcuni concetti ampiamente espressi nel precedente, relativi al rischio da corruzione, al *risk management* e alla gestione del rischio.

La complessità del rischio da corruzione impone un'analisi sostanziale incentrata sull'organizzazione su cui il relativo rischio incide. I termini dell'analisi sono dunque tre: organizzazione, rischio da corruzione e gestione professionale del rischio da corruzione. Di conseguenza la predisposizione del piano anticorruzione impone, innanzitutto, di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto, valutando in primo luogo la probabilità che un dato evento accada, che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione; in secondo luogo, l'impatto che l'evento provoca sulle finalità dell'organizzazione una volta che esso è accaduto, provocando prima un pericolo, poi un danno.

La Pubblica Amministrazione è un'organizzazione, (ossia uno strumento articolato in processi- a cui sono preposte persone- che eroga servizi alla collettività), preordinata all'eliminazione delle situazioni di disegualianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni per l'accesso alle prestazioni ed alle utilità erogate. L'"analisi organizzativa" significa, quindi, analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità, per garantire che la persona giusta sia preposta alla conduzione responsabile del singolo processo, in termini non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.

La conclusione è pertanto che il rischio dell'organizzazione è un'evenienza che va gestita e governata in modo professionalmente ed eticamente impeccabili. Di qui il riferimento al *risk management*. Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima

osservato come i processi di erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono strutturati in una organizzazione che non nasce dal nulla ma è e deve essere il prodotto di un'azione professionalmente svolta.

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

In primo luogo occorre, **stabilire il contesto (set the context)** al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi.

Per quel che interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione, nonché al personale che è adibito a prescindere dalla categoria e dai profili di inquadramento.

“Stabilire il contesto” si risolve dunque nell'analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l'organigramma ed il funzionigramma dell'ente e la determinazione della così detta “micro organizzazione”, valutando anche l'ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte.

In secondo luogo, **identificare i rischi (identify the risks)**. Il problema dell'identificazione del rischio è semplificato, dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, peraltro, occorre intendersi su cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in ultima istanza, sul significato del termine “corruzione” e sui contorni della condotta corruttiva ai fini che più interessano. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – 25/1/2013, n. 1: “[...] *il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite*”.

In terzo luogo, **analizzare i rischi (*analyse the risks*)**. L'analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che analizzare i rischi all'interno di un'organizzazione significa focalizzare l'attenzione duplicemente sia sulla causa, sia sui problemi sottostanti. Nel caso del rischio da corruzione, l'analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L'analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della Legge 6/11/2012, n. 190. Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di *auditing* interno tenendo conto delle informazioni *bottom-up* che i dirigenti devono rendere ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. 1 *bis*), lett. 1 *ter*) e lett. 1 *quarter*) del D.Lgs 30.02.2001 n. 165, nel testo introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27.10.2009, n. 150 e dall'art. 6, comma 24 del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135.

In quarto luogo, **valutare i rischi (*assess the risks*)**. Valutare i rischi di un'organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza e dunque di probabilità che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto secondo parametri convenzionali di rilevazione calibrati secondo i parametri del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). La valutazione del rischio ha stretta attinenza con l'utilità marginale che si annette all'organizzazione una volta protetta. Essa, in ultima analisi, riguarda il costo del processo di prevenzione in relazione all'utilità che deriva all'organizzazione dal suo non essere vulnerata. Il termine di riferimento è dunque l'utilità marginale conseguita e quindi l'economicità del processo di prevenzione ed inibizione. La valutazione e l'analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione del *risk planning*, il quale è un documento *in fieri*, che deve essere oggetto di costante aggiornamento. Va da sé che la valutazione dei rischi è il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della Legge 6/11/2012, n. 190 all'interno di un piano a scorrimento temporale, dinamicamente articolato su tre annualità: il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

In quinto luogo, **enucleare le appropriate strategie di contrasto (*counteract the risks*)**. La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità attraverso cui le azioni che rendono effettivo un

evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. Di conseguenza, esse sono una variabile dipendente dell'ambiente di riferimento e della caratterizzazione delle azioni che si reputano idonee a rendere effettivo il fattore di rischio prima solo potenziale e probabile. L'enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della Legge 6.11.2012, n. 190.

In sesto luogo, **monitorare i rischi (*updating the risks*)**. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il *risk planning* non è un documento statico ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del *feed back* operativo. Non a caso, l'art. 1, comma 8 della Legge 6.11.2012, n. 190 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione. Sono a questo proposito significativi sia le sopravvenienze di mutamenti organizzativi non marginali, sia le necessità di rielaborazione a seguito del verificarsi di fatti di corruzione, sia della variazione del fattore di rischio rilevato.

6) I pilastri dell'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione

Il PTPC è documento fondamentale per il Comune ed il suo funzionamento anche in un'ottica di lungo periodo e non può essere pensato e progettato senza essersi posti in via preliminare il problema della sua sostenibilità e pertinenza organizzativa e quindi della sua attuazione, né può essere semplicemente attuato senza riferirsi a come esso è stato pensato e progettato.

Il PTPC deve essere adottato a data certa – il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2014 fatta eccezione per il Piano relativo al triennio 2021-2022-2023 per il quale con comunicato del 2 dicembre 2020 del Presidente ANAC sono stati differimenti i termini per la sua approvazione al 31 marzo 2021 così come per la Relazione Annuale del RPCT – e si configura quale strumento per la gestione organizzata di un rischio tipico che interessa l'organizzazione – il rischio da corruzione, per l'appunto –, e deve essere tradotto in obiettivi in quanto il rischio affligge l'organizzazione, la quale è, tra l'altro, gestione ordinata di flussi di attività, procedimenti e processi di erogazione. Questi ultimi impattano direttamente sulla *performance* organizzativa ed individuale; dunque la gestione del rischio è strettamente e necessariamente collegata con il concetto di *performance* e col sistema di *performance management* di cui ogni ente deve essere dotato.

D'altro canto, il rischio risalta in termini simmetrici rispetto al processo globale di erogazione dei servizi alla collettività, che costituisce la vera *mission* e ragione di esistenza della pubblica amministrazione in questo periodo storico. Lo si ricava dalla definizione stessa di “rischio” in termini di probabilità che un evento caratteristico futuro possa accadere, producendo un impatto inauspicato e negativo sull'organizzazione, laddove l'accadimento dell'evento e il suo impatto ne sono autentici fattori destruenti.

Della necessità di raccordare il P.T.P.C. con il piano della *performance* si occupano, da ultimo, le deliberazioni dell'A.N.A.C. 03/08/2016, n. 831, recante “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione*” e 21/11/2018, n.1074 a oggetto “*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*” – P.N.A. e 13/11/2019, n.1064 “*Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”.

La traduzione del P.T.P.C. in obiettivi di *performance* non può prescindere dalla circostanza che le misure di gestione professionale del rischio da corruzione – in disparte le misure a carattere preventivo, quali la rotazione propria del personale, la segmentazione dei processi di formazione della volontà dei vari centri di responsabilità nelle aree a rischio da corruzione, la tracciabilità dei flussi documentali e la loro intangibilità – sono, a loro volta, obiettivi-prodotto, il cui esito è un risultato tangibile in termini di *output* e di *outcome*.

Osservando le misure di gestione professionale del rischio da corruzione indicate dal P.N.A. e quelle contenute nei P.T.P.C. adottati e pubblicati, se ne può delineare una quadripartizione, le peculiarità dei cui membri hanno dirette relazioni di implicazione sul modo di determinarne la traduzione in obiettivi. Qui di seguito, le quattro macro-categorie di misure:

1. In primo luogo, **misure autoesecutive**. Esse si autoattivano con la loro semplice esecuzione e dunque si autoverificano con l'uso. In questo caso, il prodotto in cui esse si concretizzano costituisce di per sé solo obiettivo misurabile e valutabile. È il caso della rotazione del personale, la quale genera l'impatto desiderato al momento della sua attuazione. È il caso, inoltre, della predisposizione di accorgimenti atti a garantire la custodia di oggetti e/o di pratiche di ufficio, sottraendole all'accesso indifferenziato. In questo caso, la realizzazione della misura realizza l'obiettivo voluto, senza che altro debba essere intrapreso. Qui la misura di prevenzione della corruzione e l'obiettivo di *performance* coincidono.
2. In secondo luogo, **misure previste che devono essere attuate al verificarsi di presupposti determinati**. È il caso, ad esempio, delle misure di prevenzione della corruzione da attuare in presenza dell'attivazione di attività, di procedimenti e/o processi

meramente possibili. Ciò accade per le misure in concomitanza di concorsi e di procedimenti di appalto. Di esse deve essere verificata l' idoneità *ex ante* al momento della predisposizione del PTPC, e la loro attivazione è conseguenza dell' innesco del loro presupposto. Per il resto, esse non si differenziano dalle misure autoesecutive, delle quali condividono la logica intrinseca.

3. In terzo luogo, **misure strumentali che si riflettono sulle modalità di esercizio dell'attività amministrativa successiva ricorrente.** In questo caso, le misure di prevenzione della corruzione si risolvono nella determinazione di regole che disciplinano attività amministrative successive, prescrivendone le modalità ed i contenuti, rispetto alle quali esse operano e rilevano *ex ante*. La loro preventiva diffusione all' interno ed all' esterno dell' amministrazione ha il duplice scopo di vincolare i contenuti dell' azione amministrativa e di rendere palese il modo del suo svolgimento ai terzi. La loro funzione attua principi di trasparenza e di uniformità, impedendo che nello svolgimento dell' attività d' ufficio il funzionario possa adattarsi a condizionamenti di ambiente ed esserne influenzato in modo non immediatamente riconoscibile
4. In quarto luogo, **misure strumentali che determinano il modo del controllo dell'attività amministrativa o materiale svolta.** In questo caso, le misure di prevenzione della corruzione dirigono l' azione amministrativa utilizzando la leva del controllo *ex post*, condizionandone i contenuti in modo indiretto. Appartengono a questo sottoinsieme di misure i controlli su campioni di attività omogenee per contenuti, determinando la necessità della sua preventiva fissazione e delle modalità della revisione dell' attività svolta per misurarne e valutarne la correttezza.

Accanto alle misure specifiche di area che verranno elaborate nel corso dell' anno e che permettono ad ogni Comune di mantenere una propria identità sostanziale calibrando le misure alla struttura organizzativa previa specifica attività di formazione, il PTPC deve prevedere misure generali di ente. I loro contenuti possono essere desunti direttamente dalle previsioni normative contenute dalla legge 6.11.2012, n. 190, e si risolvono nel rispetto di prescrizioni *ex lege*, come accade, ad esempio, per la rilevazione delle relazioni di parentela e/o affinità disciplinate dall' art. 1, comma 9, lett. e) della fonte di regolazione, nelle estromissioni da uffici che comportano il maneggio di danaro di soggetti condannati per particolari reati, ovvero ancora negli obblighi di non assunzione e/o avvalimento da parte di operatori economici che contrattano con il comune di ex dipendenti dell' ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o

autorizzatori nel triennio precedente all'affidamento di contratti piuttosto che all'esercizio di attività provvedimentale. Tutte queste misure si traducono in obiettivi di *performance*.

La traduzione delle misure di prevenzione della corruzione nel PTPC in obiettivi declinati nel piano della *performance* è preordinata a misurarne il livello di attuazione e a valutare la *performance* individuale e organizzativa ai fini della retribuzione di risultato sia dei titolari dei centri di responsabilità all'interno dell'ente, sia del personale adibito alla loro attuazione. Il PTPC e il piano della *performance* sono quindi elementi di un sistema unitario, consistente e coerente che necessita di attuazione coordinata: eseguire per conseguire la *mission* istituzionale della pubblica amministrazione in modo efficace, efficiente ed integro in piena aderenza con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97, comma 1 Cost.

7) Contenuti del Piano Triennale di gestione del rischio da corruzione

La predisposizione delle azioni di contrasto del rischio da corruzione deve essere calata entro il contesto organizzativo dato. Di qui la necessità di far riferimento all'organigramma e al funzionigramma dell'ente e, all'interno di quest'ultimo, alle singole funzioni attribuite a ciascun centro di responsabilità di secondo grado entro la microstruttura dell'ente.

Solo in un secondo tempo è possibile isolare e individuare all'interno delle singole funzioni attribuite i procedimenti e i processi per i quali ciascun Dirigente concorre a individuare specifici fattori di rischio, il loro grado di incidenza, gli scopi da conseguire, i termini per la loro conclusione e le azioni di contrasto da intraprendere.

Le azioni individuate non possono essere intraprese isolatamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ma richiedono il coinvolgimento di tutte le P.O. con specifiche assunzioni di responsabilità in proposito. Il tutto è rafforzato dall'esclusione categorica *ex lege* di coinvolgere soggetti terzi nella formazione e predisposizione del P.T.P.C. secondo l'indicazione dell'art. 1, comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190.

8) Processo di gestione del rischio.

L'ANAC ha confermato nel PNA 2019 che il **processo di gestione del rischio di corruzione** si articola in 3 fasi ben distinte e collegate tra loro che sono le seguenti:

- 1. Analisi del contesto**
- 2. Valutazione del rischio**
- 3. Trattamento del rischio**

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato favorendo, attraverso misure organizzative sostenibili, **il buon andamento e l'imparzialità** delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenendo il verificarsi di eventi corruttivi. Il processo di gestione professionale del rischio si completa con le fasi di consultazione e comunicazione agli *stakeholder* e con la fase di monitoraggio e riesame del sistema.

1. Analisi del contesto

L'ANAC ha più volte precisato che l'analisi del contesto rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio perché consente di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'ente in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

L'analisi del contesto (interno ed esterno) risulta pertanto fondamentale perché consente di predisporre un piano di gestione professionale del rischio da corruzione contestualizzato, cioè "tagliato su misura" dell'ente e quindi in ultima analisi consente di progettare un sistema di misure più efficace ed idoneo a contrastare gli specifici rischi di corruzione che possono interessare l'ente.

2. Valutazione del rischio

Nel prosieguo è indicata la modalità di trattamento del rischio da corruzione enucleata da ANAC, allo scopo di evidenziare la coerenza complessiva tra la visione del Comune di Magenta e la macro visione che promana dall'Autorità.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui esso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola nelle fasi di: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

a) Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi individuati dall'amministrazione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. In questa sede ci si è concentrati sul concetto di "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Pertanto è necessario avere

riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Per l'identificazione dei possibili rischi corruttivi l'Autorità suggerisce di prendere in considerazione i processi come fonte di livello minimo di analisi, assumendo quali fonti informative:

- le risultanze dell'analisi del contesto esterno e interno;
- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione;
- i contributi pervenuti dai dirigenti per i processi di propria competenza;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal R.P.C.T.;
- le segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing*;

b) Analisi del rischio

L'analisi del rischio deve individuare preliminarmente i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione consentendo così di predisporre le misure specifiche di trattamento più efficaci. Successivamente l'analisi del rischio deve concentrarsi sulla valutazione del rischio.

A tal proposito ANAC, nell'aggiornamento del PNA 2019, ha precisato che "l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire", e ha suggerito alle amministrazioni, tra i tre approcci valutativi individuati (qualitativo, quantitativo o misto) di utilizzare quello qualitativo.

Come per la redazione del PTPC 2020-2022, anche per l'aggiornamento del presente Piano il Comune di Santo Stefano Ticino ha deciso di aderire alla metodologia di valutazione del rischio elaborata da Anci nel quaderno n. 20 "Programma Nazionale anticorruzione 2019 – approfondimenti delle novità di interesse per gli enti locali" elaborata sulla base delle indicazioni definite da ANAC nell'allegato 1 del PNA 2019. Nella metodologia utilizzata ai presenti fini, l'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che l'evento inauspicato si realizzi e sull'intensità delle conseguenze indesiderate che esso produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del suo livello (misurazione e valutazione).

Con riferimento **all'indicatore di probabilità** sono state individuate nove variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione Allegato 3.

Con riferimento **all'indicatore di impatto** sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione Allegato 4.

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, si procede all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente, mettendo il tutto a sistema coerente e consistente Allegato 5 - Sintesi:

Probabilità	Impatto	Livello di rischio
alto	alto	rischio alto
alto	medio	rischio critico
medio	alto	
alto	basso	rischio medio
medio	medio	
basso	alto	
medio	basso	rischio basso
basso	medio	
basso	basso	rischio minimo

Nella valutazione dei singoli rischi corruttivi si è tenuto conto anche dei dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione, nonché delle segnalazioni pervenute tramite la procedura di *whistleblowing*, ma anche di quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità.

c) Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta a individuare i correttivi e le modalità ritenute più idonee a contenere i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. A tal proposito, si distinguono le **misure generali di ente Allegato 6** e le **misure specifiche di area (da elaborarsi durante l'anno)**. Le misure generali di ente intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della gestione professionale del rischio da corruzione; le misure specifiche di settore agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di loro valutazione e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su ambiti specifici e permettono ad ogni Pubblica Amministrazione di rappresentare

un unicum nel suo genere e di calibrare e far calzare ogni misura alla struttura organizzativa di riferimento del Comune, evitando quindi di perdere la propria specificità ma anzi agendo in maniera puntuale su rischi specifici individuati in fase di valutazione del rischio.

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione professionale del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza/idoneità delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Se nel corso del periodo assunto a riferimento una o più misure originariamente previste si rivelano inutili, sottodimensionate ovvero organizzativamente non più sostenibili, l'Ente dovrà tenerne conto e ritrarle per rendere effettivo, efficace ed economico il processo di prevenzione del rischio.

In particolare, il monitoraggio è finalizzato a verificare da un lato, l'attuazione delle singole misure di trattamento del rischio previste e, dall'altro, la loro idoneità ad attenuare il rischio corruttivo. I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "*Sistema di gestione del rischio*".

Idoneità delle misure di prevenzione

Il monitoraggio delle misure di prevenzione non si limita alla sola verifica della loro attuazione, ma si completa con la valutazione della loro idoneità a ridurre il rischio corruttivo, intesa come effettiva capacità di attenuazione del rischio.

Riesame/aggiornamento/consultazione e comunicazione

Il riesame periodico sulla funzionalità complessiva del sistema di gestione professionale del rischio corruttivo è finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano di gestione del rischio da corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e al miglioramento del sistema complessivo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I - OGGETTO DEL PIANO

Art. 1 – Finalità e contenuti del Piano

Il legislatore con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato le azioni per prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevedendo che ogni Ente Locale si doti di un "*Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione*", il quale deve avere un contenuto concreto per attuare forme di contrasto al rischio di corruzione.

La fonte di regolazione in esame è stata modificata dal d.lgs. 25/05/2016, n. 97, in attuazione dell'art. 7 della legge 07/08/2015, n. 124. Essa prevede che ogni Ente Locale si doti di un "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*", il quale deve avere un contenuto concreto per attuare forme di contrasto idonee al rischio da corruzione, in coerenza con i contenuti del P.N.A. approvato dall'A.N.A.C. con deliberazione 03/08/2016, n. 831 "*Determinazione di approvazione definitiva del piano nazionale anticorruzione*", aggiornata dalla deliberazione dell'A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*" e della deliberazione A.N.A.C. 13/11/2019, n.1064 a oggetto "*Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*".

In particolare l'art. 1, comma 9 della legge 6.11.2012, n. 190, ne indica le finalità e i contenuti:

- a) **individuare le attività**, tra cui quelle indicate dal comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, raccogliendo le proposte delle P.O., elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lett. 1 bis), 1 ter) e 1 quater del D. Lgs 30.03.2001, n. 165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio da corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) **individuare specifici obblighi di trasparenza** ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, se e di quanto ne sia avvertita la necessità in relazione allo stato complessivo dell'organizzazione quale essa è in concreto al momento dell'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) con deliberazione 03/8/2016, n. 831 ad oggetto "*Determinazione di approvazione definitiva del piano nazionale anticorruzione*". Esso è stato aggiornato con Deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 e con la deliberazione A.N.A.C. 13/11/2019, n. 1064 a oggetto "*Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*".

La predisposizione e l'approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) che non può prescindere dall'analisi di contesto esterno ed interno, è costituito da una parte normativa che contiene le misure generali di Ente, da una parte, e le misure specifiche di area (in elaborazione), nei quali ogni P.O., in relazione al proprio funzionigramma, ha evidenziato gli ambiti a rischio di corruzione. A ciò si aggiunge la sezione che riguarda la trasparenza quale misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione alla corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il PTPCT è stato predisposto ai sensi:

- a) della deliberazione A.N.A.C. 13/11/2019, n.1064 a oggetto "*Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*";
- b) Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera lquater, del d.lgs. n. 165 del 2001*";
- c) della Legge 09/01/2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*";

- d) della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074 *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- e) della deliberazione del Consiglio A.N.A.C. 01/03/2018, n. 206 di aggiornamento alle Linee guida A.N.A.C. approvate con deliberazione 26/10/2016, n. 1097;
- f) del regolamento A.N.A.C. 18/07/2018 *“Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”*;
- g) della legge 30/11/2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- h) della deliberazione A.N.A.C. 22/11/2017, n. 1208 *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- i) della deliberazione A.N.A.C. 08/11/2017, n.1134 ad oggetto *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- j) del D.Lgs. 25/05/2017, n. 74 *“Valutazione della performance dei dipendenti per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- k) delle Linee-Guida A.N.A.C. 28/12/2016, n.1310 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*;
- l) della determinazione A.N.A.C. 03/08/2016 n. 833 *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*
- m) della deliberazione A.N.A.C. 03/08/2016, n. 831 ad oggetto *“Determinazione di approvazione definitiva del piano nazionale anticorruzione”*;
- n) del d.lgs. 20/06/2016, n. 116 *“Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”*;
- o) del d.lgs. 25/5/2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- p) della deliberazione A.N.A.C. 28/10/2015, n. 12 *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- q) della determinazione A.N.A.C. 17/06/2015, n. 8 *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- r) della legge 27.05.2015, n. 69 *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*;

- s) del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- t) della deliberazione C.I.V.I.T. 11/09/2013, n. 72 *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” di adozione del P.N.A. 2013*”;
- u) del d.p.r. 16/04/2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- v) del d.lgs 08/04/2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190”*;
- w) della circolare 25/01/2013, n. 1 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e delle Linee di Indirizzo emanate dalla Commissione per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.);
- x) del d.lgs 31/12/2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63 della legge 06/11/2012, n. 190”*;
- y) della legge 06/11/2012, n. 190 s.m.i. *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- z) dell’art. 16, comma 1, lett. 1-bis), lett. 1-ter) e lett 1-quarter) del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*

Art. 3 - Approvazione del PTPC e aggiornamento annuale

Il Comune di SST aggiorna il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2020-2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2020.

È stato mantenuto il collegamento tra il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione (che comprende, in attuazione al PNA 2016, la sezione Trasparenza), ed il Piano di Performance/Piano Esecutivo di gestione con la previsione di indicatori trasversali assegnati alle Direzioni, che hanno riflessi sulla valutazione, nell’ottica di una più ampia rete di monitoraggio, al fine di gestire il rischio di corruzione sia in fase decisionale che di controllo.

L’attuale Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione 2021/2023 è stato adeguato calibrando le misure generali e specifiche all’attuale macrostruttura dell’Ente e tenendo comunque conto della microstruttura interna.

Sul sito del Comune di SST è stato messo in consultazione per le eventuali osservazioni il precedente P.T.P.C.T. dal 21/01/2021 al 05/02/2021. Tuttavia non sono pervenute osservazioni dagli *stakeholder* esterni, ossia tutti i soggetti attivamente coinvolti, portatori di interesse.

Il presente P.T.P.C. interessa gli anni 2021/2022/2023. L'annualità 2020 ha rappresentato un punto di svolta perché, in aderenza ai nuovi indirizzi forniti da ANAC nel PNA 2019, è stata adottata una nuova metodologia (di tipo qualitativo) di valutazione del rischio (come meglio esplicitata nella parte dedicata a tale argomento). Nel 2020 il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa sarà attuato, mettendo in uso una batteria di *check list* riferite a fattispecie previste dall'art. 1, comma 9, lett. b) della legge 06/11/2012, n. 190 e dall'art. 147-bis, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, consentendo l'attuazione e il controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, sempre valutando anche l'eventuale modifica integrale del regolamento per la disciplina dei controlli interni .

CAPO II

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 4 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione – poteri e compiti

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 06/11/2012, n. 190 il Sindaco individua la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, di seguito denominato "R.P.C.". Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della fonte di regolazione, predispone il "*Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione*" e ne propone l'approvazione alla Giunta comunale nel rispetto delle indicazioni strategiche e generali determinate dal Consiglio comunale con propria deliberazione 14/02/2013, n. 3, efficace ai sensi di legge. L'R.P.C. inoltre e ai sensi dell'art. 1, commi 7, 10 e 14 della legge 06/11/2012, n. 190 e secondo quanto indicato dalle deliberazioni A.N.A.C. 02/10/2018, n. 840 e 21/11/2018, n. 1074, deve provvedere:

- a) alla segnalazione all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, indicando agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- b) alla verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C. e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione non marginale;

- c) alla verifica, d'intesa con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi fatti di corruzione;
- d) a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1, comma 8, della legge 06/11/2012, n. 190, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dirigenti;
- e) a svolgere i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità come indicato nella determinazione A.N.A.C. 03/08/2016, n. 833;
- f) a elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone la pubblicazione di cui all'art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n. 190;
- g) a verificare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio ai sensi dell'art. 15, comma 3 d.p.r. 16/04/2013, n. 62. (allegato 3 PNA 2019 PAGINA 3)

Il R.P.C. coincide con il Segretario Generale del Comune, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco, cui compete la relativa nomina. Tutta l'attività del R.P.C., anche seguendo le indicazioni dell'A.N.A.C. in materia, è supportata da personale interno specificamente dai .

Art. 5 – Altri soggetti destinati alla prevenzione e loro compiti

I soggetti che concorrono alla gestione professionale del rischio da corruzione nel Comune di SST insieme al R.P.C e i relativi compiti e funzioni sono:

- a) il Consiglio comunale** che adotta gli atti generali che determinano gli obiettivi strategici cui il R.P.C. deve attenersi nella predisposizione del P.T.P.C. e che la Giunta comunale deve valorizzare nell'approvarlo quale strumento della gestione professionale del rischio da corruzione;
- b) il Sindaco (art. 50 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267)** che designa e nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza per il Comune di SST;
- c) la Giunta comunale (art. 48, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e 1, comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190)** che:

i. adotta e approva il P.T.P.C. ed adotta e approva gli eventuali atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

e) tutte le P.O. per l'unità organizzativa di rispettiva attribuzione che:

1. svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C;
2. partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del rischio da corruzione e alla sua gestione professionale;
3. propongono le misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 30/03/2001 n. 165, artt. 16, comma 1, lett. *1-bis*), lett. *1-ter*) e lett *1-quarter*);
4. assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione;
5. adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale (artt. 16 e *55-bis* del d.lgs. 30/03/2001, n.165);
6. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n. 190);
7. rispondono della mancata osservanza dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione nei tempi stabiliti dal P.T.P.C.;

f) l'organo di valutazione della performance (Nucleo di valutazione) che:

1. partecipa al processo di gestione del rischio (art. 1, comma 7 e *8-bis* della legge 06/11/2012, n. 190);
2. considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti a esso attribuiti;
3. svolge compiti propri connessi all'attività anticorruptiva nel settore della trasparenza amministrativa, verificando, anche ai fini della validazione della relazione sulla *performance*, che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance* (sia organizzativa, sia individuale), si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (artt. 43 e 44 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33);
4. esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165);
5. svolge altresì, compiti e funzioni ulteriori di cui al PNA 2016 e al D.lgs 25/05/2017, n. 74;
6. provvede all'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 27/10/2009 n. 150);
7. verifica, in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, i contenuti della Relazione annuale del R.P.C.T. relativa ai risultati dell'attività svolta che il

R.P.C.T. è tenuto a trasmettere allo stesso nucleo oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione (art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n.190).

g) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D. che:

1. svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55-bis "*Forme e termini del procedimento disciplinare*" del d.lgs. 30/03/2001, n. 165) in relazione alla gravità dell'infrazione;
2. provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 del d.p.r. 10/01/1957, n. 3; art.1, comma 3 della legge 14/01/1994, n. 20; art. 331 c.p.p.);
3. propone al R.P.C. l'aggiornamento del Codice di comportamento, quando non coincide con lo stesso;

h) tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale che:

1. partecipano al processo di gestione professionale del rischio corruttivo;
2. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n. 190);
3. segnalano le situazioni di illecito alla propria P.O. o all'U.P.D. (art. 54-bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165);
4. segnalano casi di conflitto di interessi (art. 6-bis della legge 07/08/1990, n. 241; artt. 6 e 7 del Codice generale di comportamento – d.p.r. 16/04/2013, n. 62);

i) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione comunale che:

1. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
2. segnalano le situazioni di illecito (art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n. 190);

j) i soggetti titolari di incarichi o designati per il loro conferimento, secondo le indicazioni del d.lgs. 08/04/2013, n. 39 che:

1. prima dell'accettazione dell'incarico e/o della designazione ne dichiarano la propria situazione di conferibilità o inconferibilità;
2. rilasciano analoga dichiarazione, anno per anno, durante la vigenza dell'incarico conferito;

k) *stakeholder* (società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi) sono coinvolti mediante forme di consultazione per la formulazione di proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

Art. 6 - Atti organizzativi del R.P.C.

Con atto organizzativo del R.P.C. ha istituito un'apposita unità operativa della quale fanno parte il R.P.C. e/o i soggetti da questi appositamente individuati e le P.O. L'unità operativa coadiuva il R.P.C. nell'aggiornamento del P.T.P.C. e svolge ogni altra attività che quest'ultimo richiede nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO III

PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

Art. 7 - Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio PTPCT 2021

Di norma entro il 30 novembre di ogni anno ciascuna P.O, sentito il proprio Referente per la prevenzione della corruzione, trasmette al R.P.C. le proprie proposte aventi a oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è presente il rischio di corruzione, indicando, altresì, la sua graduazione, le concrete misure organizzative da adottare per contrastare il rischio rilevato. Entro il successivo 10 gennaio il R.P.C., sulla scorta delle indicazioni raccolte, rielabora e/o aggiorna il Piano di gestione professionale del rischio da corruzione e ne propone l'approvazione alla Giunta Comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il relativo anno e triennio.

Il Piano approvato è pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “*Amministrazione Trasparente*”, sezione “*altri contenuti – anticorruzione*” subito dopo la sua definitiva approvazione da parte della Giunta comunale. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del R.P.C., allorché siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di prevenzione della corruzione ovvero quando intervengano mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione non marginali.

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del R.P.C., entro il 15 dicembre di ciascun anno, la relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 06/11/2012, n.190 sui risultati dell'attività svolta, redatta sulla base delle comunicazioni di ogni titolare di ufficio dirigenziale. Tale relazione, da trasmettere al NDV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione, costituisce un importante strumento di monitoraggio e permette di verificare l'attuazione delle misure del Piano garantendone la massima efficacia.

Il coinvolgimento dei soggetti interni (personale, dirigenti e organo politico) dell'ente avviene nella fase di monitoraggio, prodromica e funzionale alla successiva fase di aggiornamento. Il coinvolgimento attivo dei soggetti esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) avviene nella fase di aggiornamento del PTPC ed è finalizzata al reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione; proprio a tal fine è stato avviato, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico un percorso partecipativo finalizzato ad aggiornare il PTPC del Comune di SST mediante l'invito, rivolto a tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi operanti nel territorio comunale, a presentare proposte e indicazioni. L'attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese mediante l'adozione del PTCP e dei risultati relativi al monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure previste è rivolta ai cittadini mediante la pubblicazione del PTPC e della relazione annuale nelle apposite sezioni della Amministrazione trasparente del Comune di SST.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del R.P.C.T., allorché siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ovvero quando intervengano mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione non marginali.

Il monitoraggio avviene mediante la verifica periodica dell'attuazione delle misure di prevenzione. Della relativa attività è dato conto in termini formali e tracciati.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 2 dicembre 2020 è stato definito il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

TITOLO II
LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
CAPO I
CONTENUTI DEL PIANO

Fase 1 L'analisi del contesto

a) Analisi del contesto esterno

Per evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera e per comprendere come le variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno si rinvia all'Allegato 1. Sono state altresì consultate le relazioni sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata relative agli anni 2015 e 2016 presentate al Parlamento, che hanno evidenziato, tra l'altro, quanto segue. Il territorio lombardo *“è connotato da un tessuto economico-produttivo più che considerevole e rappresenta, a livello nazionale, un'importante piazza finanziaria., con oltre 10 milioni di abitanti è la regione italiana più popolosa In questa regione, le diverse compagini criminose adeguano i propri strumenti di penetrazione dell'economia legale orientandoli allo sfruttamento delle opportunità offerte dal tessuto socio-economico locale (che contemplano rapporti di reciproca convenienza o di amicizia strumentale, **con settori dell'imprenditoria, professionisti e soggetti politico istituzionali**, che per l'organizzazione mafiosa sono il c.d. "capitale sociale"). La presenza nel sistema imprenditoriale appare attualmente più marcata da parte dei sodalizi 'ndranghetisti (ma ciò non fa venire meno la stessa minaccia da parte dei gruppi mafiosi di estrazione siciliana e campana) e si vanno talvolta palesando segnali, da parte dei sodalizi di tipo mafioso (soprattutto calabresi e, marginalmente, siciliani e campani), di comunanza d'interessi con **soggetti all'interno della Pubblica Amministrazione anche per l'aggiudicazione di lavori pubblici (la corruzione può costituire un utile strumento per acquisire e consolidare potere)**. Gli esiti delle risultanze investigative hanno, infatti, evidenziato una certa permeabilità del tessuto economico ed imprenditoriale lombardo ad infiltrazioni criminali (accordi che permettono alle organizzazioni mafiose di inserirsi nel settore d'interesse e ad imprese “amiche” di ottenere appalti e commesse), cui per altro verso si affiancano **episodi di corruzione e malaffare da parte di Amministratori e dirigenti di strutture pubbliche (talora a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad accaparrarsi appalti ed erogazioni) in ordine a lavori***

pubblici o afferenti settori sensibili per la comunità, denotando vulnerabilità della Pubblica Amministrazione ad ingerenze esterne. In sintesi, in Lombardia, si evidenzia la capacità da parte della criminalità (in particolare della 'Ndrangheta ma, in maniera meno significativa, anche di Cosa nostra e Camorra) di inserirsi nel contesto socio-economico, travisandosi di volta in volta dietro la veste del professionista organico o fiancheggiatore dell'organizzazione, dell'amministratore colluso, del funzionario infedele o dell'imprenditore prestanome. Pertanto, l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali si sta orientando verso l'esplorazione di illeciti di natura fiscale o contro la pubblica amministrazione, i quali possono costituire il terreno prodromico a realizzare l'intreccio d'interessi tra criminali, politici, professionisti, appartenenti alle Forze dell'ordine, amministratori ed imprenditori, nei quali la corruzione e, più in generale, i reati contro la P.A., permettono alla criminalità organizzata di espandersi ulteriormente....”.

b) Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati alla **struttura organizzativa** e alla gestione operativa dei **processi** che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione – Allegato 2.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la **mappatura dei processi**, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi dell'ente.

L'identificazione dei processi rappresenta il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In altre parole, in questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Il P.T.P.C.T. del Comune di SST, coerente con il P.N.A., delinea infatti la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo a seguito dell'analisi dei processi e dei procedimenti, della loro valutazione al fine di evidenziare possibili e probabili criticità e individuare ed attuare con consenso, responsabilità e partecipazione della struttura organizzativa, misure efficaci ed efficienti di prevenzione di comportamenti che generano mal funzionamento nell'agire amministrativo.

Le misure di contrasto alla corruzione indicate per l'anno 2021 s'intendono riprodotte anche per gli anni 2022, 2023, tenendo conto che il P.T.P.C.T. è strumento coerente al funzionigramma generale

dell'Ente desunto dall'organigramma vigente e conseguentemente soggetto a rimodulazione previa verifica dei suoi contenuti da parte delle P.O., regolarmente effettuata.

Per completezza di informazione, si segnala che i relativi servizi e l'intero assetto organizzativo sono consultabili sul sito del Comune di SST nella sezione Amministrazione Trasparente, Organizzazione, Articolazione degli uffici.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in posizione di autonomia e indipendenza organizzativa, assume un ruolo netto con poteri di interlocuzione e di controllo con gli organi di governo e la struttura interna al fine di non imporre norme, ma di condividerle, a favore di una cultura della legalità e ad un senso di responsabilità che assicuri il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

La misurazione e la rilevazione del rischio da corruzione avviene ai sensi del combinato disposto dei commi 10, lett. a) e 16 dell'art. 1 della legge 06/11/2012, n. 190, e dunque nelle aree a rischio con riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono a rischio.

Per una migliore caratterizzazione del contesto, si richiamano integralmente i contenuti informativi presenti dell'ultimo Documento Unico di Programmazione approvato (in acronimo: D.U.P.) circa la situazione socio-economica del territorio e relativa analisi strutturale, demografica e socio-economica.

Fase 2 La mappatura dei processi e l'individuazione delle aree di rischio

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui devono essere sviluppati la rilevazione, l'evidenziazione, la valutazione e la gestione del rischio da corruzione.

L'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012, n. 190 ha già individuato particolari aree di rischio tipico, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009;
- e) altre attività e altri procedimenti o processi indicati da ciascun Dirigente in relazione alle funzioni di cui è titolare ed alle relative modalità di gestione, secondo gli atti di organizzazione dell'Ente.

Per ciascuna tipologia di processo e procedimento/attività a rischio sarà compito del Dirigente redigere la sequenza delle azioni organizzate secondo criterio cronologico e funzionale dei passaggi all'interno dei relativi flussi di attività (processualizzazione), completa dei riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento o della relativa fase e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'*iter* amministrativo indipendentemente dalla circostanza che l'attività interessata dal rischio da corruzione sia procedimentalizzata, ovvero si svolga seguendo modalità differenti.

Utile supporto, a questi fini, saranno il Regolamento per la Disciplina dei Controlli interni approvato il Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2013.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, il P.T.P.C.T. del Comune di SST individua per ciascun settore:

- a) le funzioni di ciascuna P.O. desunte dal funzionigramma generale dell'Ente;
- b) i processi, le macro e le fasi del processo, la tipologia di rischio di corruzione per fase individuati ai sensi dell'art. 1, c. 16 della Legge n. 190 del 6 novembre.2012 ed eventuali ulteriori processi, provvedimenti ed attività
- c) la valutazione del rischio per ciascun processo secondo i parametri definiti dal P.N.A., in funzione delle peculiarità organizzative dell'ente;
- d) le azioni e le misure possibili;
- e) le misure da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi con l'indicazione di modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori;
- f) il monitoraggio del rischio e delle misure adottate;

Il R.P.C.T. individua infine le misure trasversali all'organizzazione dell'ente dandone adeguata motivazione nel P.T.P.C.T..

Fase 3 La valutazione del rischio

L'analisi del rischio consiste nella valutazione (secondo il metodo qualitativo meglio esposto precedentemente) della probabilità che l'evento inauspicato si realizzi e dell'intensità delle conseguenze indesiderate che esso produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del suo livello (misurazione e valutazione).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, si procede all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo gli allegati: 3, 4, 5 .

Fase 4 Il trattamento del rischio

Una volta valutato il contesto, censiti i processi e analizzato il rischio, si avvia la fase del trattamento del rischio con l'organizzazione di azioni e di misure per la prevenzione del rischio stesso.

In merito alla strategia per la riduzione massima possibile del rischio corruzione, si intende proseguire con una azione integrata delle seguenti **azioni** e misure volte ad affermare la “buona amministrazione”:

- A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio**
- B. La trasparenza e la tutela della riservatezza**
- C. La formazione del personale**
- D. Codice di comportamento e mappatura dei doveri di comportamento**
- E. Le previsioni per le società e per gli enti partecipati**
- F. L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione**
- G. Le direttive**
- H. Il regolamento comunale sul conferimento degli incarichi extraufficio e sui servizi ispettivi**
- I. Le segnalazioni da parte del personale e le connesse tutele (c.d. whistleblower)**
- J. L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

K. Attività successiva alla cessazione del servizio (pantouflage)

L. Misure antiriciclaggio

M. L'organizzazione del lavoro

Azione A - Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio

In relazione anche allo stato di attuazione del Piano 2020-2022 ed ai risultati prodotti, il Piano contiene n. 33 misure (**Allegato 6**) e indica l'Area di rischio rispetto alla quale ciascuna di esse esplica, in maniera più diretta, la propria funzione: derivando, tuttavia, tutte le misure dal principio costituzionale della buona amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione), la loro applicazione genera effetti positivi in tutte le aree di rischio e non solo in quelle alle quali sono più direttamente rivolte. L'attuazione delle misure rappresenta obiettivo strategico per ciascun dirigente, da inserirsi poi nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). Il livello di raggiungimento dell'obiettivo da parte di ciascun dirigente è valutato annualmente da parte del Nucleo di Valutazione, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

Azione B - La trasparenza e la tutela della riservatezza

La trasparenza è una leva importante per la prevenzione della corruzione: garantisce, infatti, un più efficace controllo sociale, una maggiore responsabilizzazione del personale e diventa un importante deterrente rispetto a condotte non conformi. Deve trattarsi di una trasparenza efficace e selettiva che consenta al cittadino un immediato e puntuale conoscenza dei fatti, delle informazioni e dei provvedimenti più importanti e non sempre la normativa nazionale, piuttosto farraginoso, va in questa direzione. Va detto che la normativa in materia di trasparenza è stata innovata dal decreto legislativo n. 97/2016 che ha apportato significative modificazioni al decreto legislativo n. 33/2013 con l'obiettivo di rafforzamento della trasparenza amministrativa attraverso l'introduzione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini. Scopo della trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, è, infatti, come ribadito dal modificato articolo 1 del D. Lgs. n. 33/2013, quello di "tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la

partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi:

- a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- d) aprire al cittadino l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della pubblica amministrazione;
- e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi:

- a) ***l'accountability***, cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti;
- b) la **responsività**, cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste dagli stakeholder;
- c) la **compliance**, cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della pubblica amministrazione. Significa anche adeguare l'azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente.

Corollario e strettamente collegato al diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni comprensibili, chiare e complete sull'attività della pubblica amministrazione è lo strumento dell'accesso civico, di cui due sono le forme previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza ed attuate presso il Comune di SST:

1. il diritto di **accesso civico c.d. comune**, già previsto nella originaria versione del D. Lgs. n. 33/2013, in base al quale tutti *“i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere resi accessibili all’accesso civico”*. La richiesta di accesso civico, non soggetta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e deve essere presentata al responsabile della trasparenza. Entro trenta giorni dalla richiesta, la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web l’informazione, il documento o il dato richiesto e lo deve trasmettere al richiedente o comunicare il collegamento ipertestuale delle notizie richieste, nel caso in cui la notizia richiesta sia stata già pubblicata.
2. il diritto di **accesso civico c.d. generalizzato**, introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, consistente in un diritto di accesso civico che richiama il Freedom of Information Act (FOIA) degli ordinamenti giuridici di area anglosassone, ovvero un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ulteriori rispetto a quello oggetto di pubblicazione obbligatoria, fatta eccezione per un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza o nel caso in cui trattasi di atti l'accesso ai quali possa ledere interessi pubblici o privati.

Per quanto riguarda le funzioni di A.N.A.C., preme qui richiamare il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 14 (dati concernenti i titolari di cariche politiche) e 22 (dati relativi agli enti vigilati o controllati e delle partecipazioni in enti di diritto pubblico) del D. Lgs. n. 33/2013.

L'Allegato 7 al Piano elenca gli obblighi di pubblicazione e individua i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti.

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati deve essere effettuata ***garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione***, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate.

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche all'interno della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

Le diverse sottosezioni devono essere di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente direttamente dall'albero di navigazione.

L'obiettivo è sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale creato, garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l'accesso allo stesso in modo sempre più rapido ed efficiente.

Per migliorare l'attività di controllo sulla trasparenza, il Nucleo di valutazione verificherà con cadenza periodica che i dirigenti responsabili provvedano alla corretta e tempestiva pubblicazione, nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni dell'Allegato 8 al Piano. Nel caso in cui dovessero rilevare ritardi o omissioni, l'RPCT provvede ad assegnare al dirigente un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.

Rapporti tra trasparenza e privacy. Il ruolo del Responsabile della protezione dei dati (c.d. RPD).

Nella pubblicazione di atti, informazioni o provvedimenti, i dirigenti dispongono affinché siano resi non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, secondo quanto previsto dal Garante per la **tutela della privacy**. A questo ultimo proposito, come ribadito da ANAC nel già citato aggiornamento del PNA, il regime normativo per il trattamento da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, anche a seguito del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 101/2018, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Occorre che le pubbliche amministrazioni, quindi, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs 33/13 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione, anche se prevista dalla legge, deve avvenire, però, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il dlgs 22/13 (art.7 bis, comma 4) dispone, inoltre, che *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

Si ricorda che il Responsabile della protezione dei Dati - RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Azione C - La formazione del personale

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Il Piano per la formazione in corso di approvazione prevedrà che nel triennio siano realizzate iniziative formative in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ne sottolinea l'importanza cruciale per le attività di prevenzione e contrasto della corruzione.

Nel Piano formativo di dettaglio, approvato con riferimento ad ogni anno, verranno poi declinate le singole iniziative formative, sia in termini di contenuti e di durata. I criteri di base cui attenersi nella programmazione di dettaglio sono:

- a) effettuare iniziative di carattere generale, di aggiornamento delle competenze e sulle tematiche dell'etica e della legalità, con particolare riferimenti ai contenuti dei Codici di comportamento, rivolte a tutti i dipendenti dell'ente, a qualsiasi livello appartengano;
- b) effettuare iniziative di carattere specifico, per il RPCT, le P.O. e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree a rischio come individuati in sede di applicazione del presente Piano e dei suoi successivi aggiornamenti; queste iniziative devono riguardare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, e devono essere declinate tenendo conto dei ruoli ricoperti dai singoli;
- c) individuare il personale da inserire nei percorsi formativi di carattere specifico a cura del RPCT, tenendo conto prioritariamente dei processi amministrativi a maggior rischio corruzione, come individuati in sede di applicazione e aggiornamento del Piano. I criteri di

individuazione del personale devono essere motivati e resi pubblici nella sezione “Anticorruzione” del sito web intranet dell’Amministrazione;

- d) coinvolgere in attività di docenza *in house* laddove siano disponibili all’interno dell’Amministrazione operatori con adeguate competenze professionali;

Il bilancio del Comune di SST prevedrà gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire detta formazione.

In linea generale, si ritiene però che il Piano formativo debba porsi come finalità quelle di migliorare la comunicazione interna e il coinvolgimento delle persone sugli obiettivi e i progetti dell’Amministrazione, al fine di accrescere le motivazioni e il senso di appartenenza.

Azione D - Codice di comportamento e mappatura dei doveri di comportamento

Il Comune di SST si è dotato di un proprio Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta n. 103 del 10/12/2013 pubblicato sul sito istituzionale e attualmente in fase di aggiornamento in attesa di verificarne la conformità alle Linee guida che ANAC emetterà in materia nei primi mesi del 2019. Nell’ “Aggiornamento 2018 al PNA”, più volte richiamato, ANAC precisa che i codici di comportamento rivestono un ruolo importante tra le misure di prevenzione della corruzione, *“costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi”*.

Con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, l’ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia. Nel Regolamento sull’esercizio dei poteri sanzionatori approvato con delibera del 9 settembre 2014 l’Autorità ha richiamato le amministrazioni a un corretto esercizio del dovere di dotarsi del proprio codice, facendo presente che *“l’approvazione di codici di comportamento meramente riproduttivi del codice generale contenuto nel D.P.R. 62/2013 sarebbe stata considerata del tutto equivalente all’omessa adozione”*.

L’ANAC ha deciso di condurre sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento sui punti più rilevanti della nuova disciplina partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. Tali codici hanno il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sotto forma di doveri dei

pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo ed organizzativo.

In attesa dell'emissione delle nuove Linee guida per la redazione dei nuovi codici di comportamento, si ritiene che, considerato che il Codice di Comportamento e il PTPC sono due strumenti di prevenzione della corruzione strettamente connessi, debba essere fatta una riflessione sulla ricaduta delle misure di prevenzione della corruzione in termini di doveri di comportamento, “*in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si riveleranno utilissimi in sede di predisposizione del Codice. In particolare si raccomanda di valutare, per ciascuna delle misure proposte, se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e doveri del vigente codice di amministrazione) è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti)*”. Secondo ANAC si tratta di un lavoro indispensabile per il nuovo Codice, perché in tal modo ciascuna amministrazione disporrà, di una propria “mappatura” dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative, di PTPC. Tale riflessione è stata compiuta in sede di redazione della bozza del nuovo Codice di Comportamento, che sarà emesso previa valutazione di compatibilità con le Linee guida di ANAC in materia.

Azione E - Le previsioni per le società e gli enti di diritto privato partecipati e controllati

Una efficace strategia per la buona amministrazione deve necessariamente coinvolgere anche gli enti controllati dal Comune. L'RPCT, tramite la PO della relativa area di competenza, vigila sulla corretta e regolare applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato partecipati e controllati.

In particolare, la P.O. di tale ufficio ha il compito di verificare il rispetto delle previsioni di cui alla determinazione ANAC 1134/2017, su input del RPCT.

Azione F - L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione

Strumenti di programmazione efficaci e tempestivi (DUP, PEG, ecc) contribuiscono alla riduzione del rischio corruzione. Mesi di esercizio provvisorio, in assenza del PEG, indeboliscono anche la fase di controllo, in mancanza della definizione di obiettivi e di budget. Importante è, quindi,

approvare il bilancio di previsione a inizio esercizio e con esso un PEG che assegni obiettivi certi e misurabili, risorse finanziarie, risorse umane e strumentali adeguate ai dirigenti.

La strategia della buona amministrazione, in ottica anche di prevenzione della corruzione può trovare, quindi nella programmazione operativa un alleato: per dare concreta attuazione agli obiettivi del Piano, ogni anno nel Piano Esecutivo di Gestione vengono inseriti specifici obiettivi di qualità e indicatori temporali legati all'attuazione delle previsioni del piano.

Nel redigendo PEG 21-23, in continuità con quello precedente, verranno inseriti obiettivi finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Azione G - Le direttive

L'RPCT si riserva di emanare direttive periodiche volte a favorire una chiara interpretazione e conseguente applicazione delle misure contenute nel Piano 2021-2023.

Le direttive possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure previste nel piano, qualora ciò si renda necessario per una più efficace applicazione delle previsioni del Piano stesso.

Azione H SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI.

1. Al fine di prevenire il fenomeno corruttivo e valorizzare comportamenti eticamente adeguati, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n.39/2013, gli incarichi d'ufficio e gli incarichi extra istituzionali, trovano disciplina nel Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi e comunque è qui brevemente ribadito nel fare seguire l'autorizzazione, postuma alla verifica e controllo dell'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, alla domanda inoltrata alla P.O. di settore ovvero riguardasse quest'ultima figura al Segretario Generale. P.O. e Segretario Generale autorizzano o pongono un diniego motivato.

2. Il cumulo in capo ad un medesimo Responsabile di Area o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del Responsabile di Area o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che

possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Azione I - Le segnalazioni da parte del personale (c.d. whistleblower) e le connesse tutele

La legge 30/11/2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", entrata in vigore il 29/12/2017, ha sostituito integralmente l'art. 54-bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 disciplinando un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito ("*whistleblower*") che potrebbe essere esposto a ritorsioni da parte del datore di lavoro, con le immaginabili ricadute in termini economici, di carriera e di salute, con l'effetto generalizzato di scoraggiare di fatto ogni stimolo alla segnalazione (con possibili sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile che ha adottato tali misure, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro).

Una adeguata tutela del "*whistleblower*" si pone anche nell'interesse dell'ordinamento, in quanto elemento in grado di favorire l'emersione dei fenomeni di corruzione e di *mala gestio*. La legge 30/11/2017, n. 179 interviene sull'art. 54-bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, già introdotto *ex novo* dalla legge 06/11/2012, n. 190, sostituendolo integralmente.

Il nuovo testo recepisce le indicazioni delle linee guida ANAC 28/04/2015, n. 6 introducendo, a tutela del segnalante, il **divieto di qualsiasi atto o provvedimento** dal quale possano derivare direttamente o indirettamente effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento e applicazione di sanzioni), comminandone la nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo della segnalazione. **Per garantire adeguata tutela del *Whistleblowing* il Comune di SST ha aderito nel corso del 2020 alla piattaforma <https://www.whistleblowing.it/>, basata sulla medesima tecnologia utilizzata da ANAC per la propria applicazione di segnalazione.**

ANAC si è impegnata a fornire indicazioni più dettagliate sull'istituto del *whistleblowing* nelle nuove linee guida ai sensi della legge 30/11/2017, n. 179 di prossima emanazione.

Il Responsabile dei Servizi informatici del Comune verifica periodicamente che la procedura introdotta soddisfi tutti i requisiti di cui al citato comma 5 dell'art.1 della L.179/2017 e le Linee guida Anac, riferendo puntualmente al RPCT.

Il funzionamento del servizio è descritto nell'**Allegato 8** al Piano.

Per ulteriori approfondimenti

ANAC - Presentazione del 4° Rapporto annuale sul whistleblowing – luglio 2019

Transparency International Italia – WHISTLEBLOWING 2019

Azione J - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse

In attuazione all'art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990, come integrato dall'art. 1, comma 41 della Legge 6.11.2012, n. 190 e ripreso dal “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, approvato con DPR 16.4.2013, n. 62.

Sono comunque fatte salve le previsioni in materia contenute nel codice di comportamento autonomamente adottato dal comune di SST, approvato con deliberazione della Giunta comunale n103/2003

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990, così come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6.11.2012 n. 190, sono adottate specifiche misure atte a prevenire il conflitto di interesse. In particolare, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi dal compimento dell'atto in caso di conflitto di interessi, segnalando la relativa situazione, anche solo potenziale, ai loro superiori gerarchici.

Le P.O. formulano la segnalazione al R.P.C.T. e al Sindaco. Nei casi in cui l'incompatibilità riguarda il dipendente, la P.O. adotta i relativi atti per garantire la sostituzione del soggetto doverosamente astenutosi. Nel caso in cui l'astensione riguardi la P. O, si applicano le norme che disciplinano la loro sostituzione in conformità agli atti organizzativi dell'Ente.

Azione K - Attività successiva alla cessazione del servizio (*pantouflage*)

Il Comune di SST attua l'art. 16-ter del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 06/11/2012, n.190, prevedendo il rispetto di questa norma, quale clausola da inserirsi negli atti di gara, nella stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa ovvero in altra forma (scambio di lettere commerciali; firma in calce alla determinazione dirigenziale di assegnazione della commessa; firma in calce al capitolato; firma in calce a scrittura privata; ecc....), a pena di esclusione dell'operatore economico e/o della decadenza *ex lege* dal contratto.

A tale scopo, la controparte contrattuale deve rendere apposita dichiarazione nel contratto con il Comune di SST, secondo la seguente formula: *“si dichiara e si attesta che, ai sensi dell'art. 16-ter del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, il sottoscritto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di SST che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di titolari di Posizione organizzativa e/o Responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che in caso di falsa dichiarazione si determina l'esclusione dalla procedura di affidamento della commessa e/o la risoluzione ex lege del contratto con addebito di risarcimento del danno”*.

La norma si applica anche ai procedimenti di autorizzazione, concessione, assegnazione di utilità economiche comunque denominate così come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074.

A tale scopo, il destinatario dell'attività amministrativa di autorizzazione, di concessione, di assegnazione di utilità economica deve rendere apposita dichiarazione in allegato o contestualmente all'istanza di accesso al provvedimento richiesto, secondo la seguente formula, che dovrà essere inserita nell'apposita modulistica elaborata da ciascuna Area e/o comunque richiesta quale integrazione del fascicolo procedimentale, qualora omessa *ab initio*: *“si dichiara, in relazione all'istanza in oggetto, e si attesta che, ai sensi dell'art. 16-ter del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 06/11/2012, n.190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, il sottoscritto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di SST che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di titolari di Posizione organizzativa e/o Responsabili di procedimento nel triennio*

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che in caso di falsa dichiarazione si determina la decadenza dall'utilità provvedimento comunque conseguita con addebito di risarcimento del danno".

Infine si introduce l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Azione L - Misure antiriciclaggio

L'azione del Comune di SST si esplica secondo le previsioni normative di cui al decreto legislativo n.231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.90, nonché nel rispetto delle "Istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" emanate dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia in data 23 aprile 2018.

A livello organizzativo interno, si prevede di attuare per il triennio 2021-2023 la seguente disciplina:

- Il soggetto "Gestore" (RPCT) formalmente individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione che è, quindi, delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).
- Le P.O. del Comune ("Responsabili), anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di procedimento, obbligati a segnalare al Gestore (RPCT) esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato alle citate "Istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".
- Ogni dipendente può segnalare alla propria P.O. fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad indicatori di anomalia. La P.O. raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al Gestore (RPCT) dell'esito dell'istruttoria.
- Il Gestore (RPCT), non appena ricevuta la comunicazione da parte della P.O., sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare allo UIF o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete

Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione, adesione, al sistema di segnalazione on line;

- Nell'effettuazione delle comunicazioni dal Responsabile (la P.O.) al Gestore (il RPCT) e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali.
- Considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato delle "Istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni", ogni P.O., relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il Comune di SST è tenuto a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art.10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

Secondo le previsioni di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, l'attività di comunicazione deve concentrarsi sulle seguenti attività:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Azione M - L'organizzazione del lavoro

Il RPCT ritiene, come annunciato in premessa, che una efficace ed efficiente organizzazione del lavoro sia un importante deterrente per l'insorgere di fenomeni corruttivi.

A tal fine, è fondamentale il ruolo delle P.O. che in un'ottica manageriale dovranno orientare la propria azione verso i seguenti obiettivi:

- crescita del benessere organizzativo, ponendo al centro dell'organizzazione la persona, le sue attitudini e le competenze;
- equa distribuzione del lavoro

- mappatura dei processi e delle competenze ai fini della adeguata assegnazione dei compiti alle persone.
- meritocratica assegnazione delle posizioni di responsabilità e dei premi di risultato
- miglioramento della comunicazione interna, anche attraverso la illustrazione del DUP e la conoscenza, quindi, degli obiettivi dell'Amministrazione a tutti i livelli dell'organizzazione (miglioramento del senso di appartenenza)
- Coinvolgimento e lavoro di squadra, anche al fine di evitare che attività e servizi vengano svolti da un'unica persona.
- Conoscibilità dei documenti, delle istruttorie e dei dati da parte di più persone (tramite anche il ricorso a cartelle condivise) e non di una sola.
- Particolare attenzione alle prestazioni lavorative che si svolgono all'esterno, al fine di migliorarne il controllo e il puntuale svolgimento.

FASE 5 Il Controllo sull'attuazione del Piano

L'ultima fase della gestione del rischio, concerne l'attività di controllo rispetto all'attuazione delle misure per il trattamento indicate nella precedente FASE 4.

Senza la previsione di un adeguato sistema di controllo, le previsioni del Piano rischierebbero di non avere la ragionevole certezza di una adeguata attuazione e recepimento all'interno dell'Ente.

È, forse, l'attività più complessa e delicata ma, al tempo stesso, quella che permette di verificare lo stato di attuazione del Piano, rendendolo davvero uno strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Così come per l'impostazione generale del piano, anche in questa fase il controllo è frutto di una azione congiunta e simultanea di più strumenti e di 2 livelli di controllo.

In primo luogo, sarà svolto in autovalutazione da parte dei referenti e dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio, fornendo al R.P.C. tutte le evidenze concrete dell'effettiva applicazione delle stesse misure. Questa fase può essere sostituita dall'invio da parte della P.O. della documentazione a comprova dell'effettiva applicazione della misura ogni qual volta ne ricorra la doverosità. In questo caso, quanto previsto dalla seconda fase è inutile perché già assorbito dall'azione della P.O. responsabile dell'applicazione della misura.

In secondo luogo, l'R.P.C. provvederà a verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure

all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta anche attraverso un campionamento delle misure da sottoporre a verifica.

In tale caso il campionamento delle misure potrà essere di "tipo statistico" oppure "ragionato", secondo le indicazioni fornite da ANAC.

Art. 8 - Responsabilità e sanzioni

1. Il R.P.C.T. risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 6.11.2012, n. 190, modificata *in parte qua* dal d.lgs. 25/06/2016, n. 97.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 6.11.2012 n.190, la violazione da parte dei dipendenti dell'ente delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.
3. Il mancato apporto delle P.O. alla predisposizione del P.T.P.C.T. e, più in generale, la violazione delle sue prescrizioni configurano responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e responsabilità disciplinare.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il P.T.P.C. è a tutti gli effetti atto di pianificazione a scorrimento ed è quindi sottoposto ad aggiornamento annuale o infrannuale, qualora ne ricorra la necessità.
2. In caso di modificazione dei contenuti delle fonti di regolazione statali o comunitarie che incidano direttamente sulla disciplina legale degli istituti cui il P.T.P.C. è riferito, il R.P.C. provvederà agli adeguamenti e alle precisazioni conseguenti direttamente con proprie circolari di dettaglio. Esse sono pubblicate nel sito "*Amministrazione Trasparente*" con identica modalità utilizzata per la pubblicazione del P.T.P.C.
3. Al R.P.C. sono demandati gli adeguamenti di dettaglio che si rendano necessari per garantire una migliore efficacia del P.T.P.C.

ALLEGATI

- 1. Contesto interno**
- 2. Contesto esterno**
- 3. indicatore di impatto**
- 4. Indicatore di probabilità**
- 5. Sintesi**
- 6. Misure per la buona amministrazione e per la prevenzione dei rischi**
- 7. Obblighi di trasparenza**
- 8. Il sistema di segnalazione whistleblowing**

